

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1670)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNÌ)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1961

Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 2 novembre 1955, n. 1117, fu disposto, in relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 per la Libia e del 29 gennaio 1952 per l'Eritrea, il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane di quelle ex colonie.

Nel formulare le relative proposte, la Commissione espressamente costituita tenne presenti le disposizioni legislative e regolamentari allora vigenti e quelle concernenti, in modo specifico, il trattamento del personale militare di quelle ex colonie richiamate nell'articolo 2 della legge succitata con cui vengono devolute al Ministero degli affari esteri le attribuzioni già conferite al Ministero dell'Africa Italiana, ai Governi ed ai Comandi truppe dell'Eritrea e della Libia.

Sfuggì alla predetta Commissione che gli ultimi provvedimenti legislativi riguardanti

le pensioni, le gratificazioni di congedamento e sussidi al personale militare di entrambe le predette ex colonie, specificatamente il regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, per l'A.O.I. ed il regio decreto 17 settembre 1940, n. 1620, per la Libia non sono completamente identici.

Infatti le disposizioni contenute negli articoli dal 1° all'8° di entrambi i predetti decreti sono completamente uniformi, salvo lievi variazioni dovute a precedenti situazioni di fatto; si identificano pure le disposizioni contenute negli articoli dal 14 alla fine del regio decreto n. 874 con quelle riportate negli articoli dal 9 alla fine del regio decreto numero 1620. Gli articoli dal 10 al 13 del decreto n. 874 non trovano, invece, riscontro nel decreto n. 1620 emanato per la Libia.

L'articolo 10 succitato stabilisce che ai militari dell'Africa orientale italiana che hanno compiuto sotto le armi, anche in diversi territori dell'A.O.I. e della Libia, un servizio minimo di 25 anni dei quali gli ultimi

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15 continuativi, è concessa una pensione pari a un quarto della paga percepita all'atto della cessazione per servizio militare. La misura di tale pensione è elevata a due quinti, alla metà ed a tre quinti della cennata paga per coloro che abbiano compiuto rispettivamente 30, 35 e 40 anni di servizio.

L'articolo 11, inoltre, dello stesso regio decreto n. 874 stabilisce che ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana che vengono congedati dopo dieci o più anni di servizio continuativo senza raggiungere le condizioni di cui al precedente articolo 10, può essere concessa una gratificazione di congedamento pari a tanti mesi di paga quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestato.

Nel secondo comma del medesimo articolo 11 è pure disposto che la gratificazione di congedamento può essere concessa ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzioni di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al precedente comma, ma con l'aumento globale di lire 150 per i muntaz, lire 300 per i bulucbasci e lire 500 per gli sciumbasci e per gli jusbasci.

Con il penultimo comma dello stesso articolo era poi disposto che non spettava nessuna gratificazione ai militari che, non avendo compiuto dieci anni di servizio continuativo, avessero chiesto di congedarsi; era però data facoltà al Governatore, qualora speciali considerazioni lo avessero consigliato, di derogare dalla cennata norma e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma ad ogni modo non superiore a tre mesi della paga percepita dal militare al momento in cui aveva chiesto il congedo.

Nel successivo articolo 12 era inoltre stabilito che, agli effetti dei precedenti articoli 10 e 11, il servizio continuativo dovesse essere computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare interessato nell'Africa Orientale italiana ed in Libia, sempre che fra i periodi parziali considerati non vi fosse stata soluzione di continuità e che, in conseguenza, la spesa relativa alla gratificazione da concedere dovesse essere ripartita fra i bilanci della Libia e dell'A.O.I.

in proporzione degli anni di servizio prestati in ciascuno dei due territori.

Nei commi successivi dello stesso articolo sono poi inserite disposizioni intese ad evitare il cumulo della gratificazione di cui al precedente articolo 11 con il premio previsto dal quinto e dal sesto comma dell'articolo 60 dell'Ordinamento per i Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica, nonché il cumulo della medesima gratificazione con la pensione eventualmente acquisita dopo prestazione di ulteriore servizio.

Infine nell'articolo 13 dello stesso regio decreto n. 874 sono indicate le condizioni di carattere generale alle quali è subordinata la concessione delle pensioni e gratificazioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Il mancato inserimento delle richiamate disposizioni nel regio decreto 17 settembre 1940, n. 1620, suscitò vivo disappunto negli ambienti militari della Libia che in ciò ravvisarono un ingiusto apprezzamento dell'apporto dato alle operazioni cui avevano partecipato in precedenza le truppe libiche ed una ingiustificata difformità nell'adeguamento degli ordinamenti militari delle due colonie.

Occorre riconoscere che la legge n. 1117 dispone attualmente, a favore degli ex militari libici, la sola assegnazione delle pensioni per invalidità riportate per causa di servizio o di guerra indicate nell'articolo 1 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1620; pensioni che peraltro sono di limitato importo perchè debbono essere calcolate sulle paghe fissate con l'ordinamento militare approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608; nè sono di sostanziale rilevanza le maggiorazioni previste dal quarto comma della sopra specificata legge n. 1117.

I suddetti militari, abbiano prestato servizio per soli due anni o venti e più anni, non hanno diritto nè alla gratificazione di congedamento, nè alla pensione per lungo servizio come stabilito per gli ex militari eritrei dai segnalati articoli del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874.

È da aggiungere che gli ex militari eritrei in genere non soffrirono di prigionia, mentre quelli libici furono, nella grande maggioranza, catturati prigionieri nelle battaglie svoltesi alla fine del 1940 e, trasportati in Egitto, furono liberati nel 1945.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche attualmente continuo è l'eco dello scontento circolante fra ex militari libici circa l'inadeguatezza delle liquidazioni che ad essi vengono effettuate in relazione alle disposizioni della legge 2 novembre 1955, numero 1117, confrontate alle liquidazioni concesse al personale civile già dipendente dal cessato Governo generale della Libia.

Per ovviare a tali difformità di trattamento è stato predisposto il presente provvedimento con il quale la legge 2 novembre 1955, n. 1117, viene modificata con l'aggiunta a favore degli ex militari libici, di quella parte delle disposizioni contenuta negli articoli 10, 11 e 13 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, che corrisponda alla loro posizione di stato.

Si ritiene opportuno aggiungere che la portata finanziaria del proposto provvedimento non è di notevole rilievo, perchè in definitiva gli aventi diritto alla pensione di lungo servizio sono in numero limitato e non raggiungono le più alte quote indicate nell'articolo 10 del già citato regio decreto n. 874 e la maggior parte degli ex militari aventi diritto alla gratificazione di congedamento non hanno al loro attivo molti anni di servizio.

Alla maggior spesa derivante dall'estensione a favore degli ex militari libici dei benefici concessi agli ex militari dell'Eritrea potrà farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, è sostituito dal seguente:

« Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza e di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 ».

Art. 2.

Alla copertura della spesa occorrente si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.